



FEDERAZIONE
SPORTIVA NAZIONALE
RICONOSCIUTA
DAL CONI



F.I.N.A.
L.E.N.
I.L.S.E.
I.L.S.

Segreteria Generale

Affari Legali – Giustizia Sportiva/ic

Roma, 07 maggio 2024

Sig. Guido Schinigoi
c/o avv. Gabriele Vescio
Tramite pec: gabrielevescio@ordineavvocatiroma.org

E

Alla Procura Federale
Tramite mail: segreteria.procurafederale@federnuoto.it

E, pc
Claudia Damiani

**OGGETTO: Tribunale Federale I Sezione Sig. Guido Schinigoi (tess. FIN 28259)
Procedimento 2/FIN/2024; Motivazioni Decisione 4/2024 del 30/04/2024.**

Si trasmette il provvedimento depositato in data odierna.

*"Il giorno 30 aprile si è riunita la prima sezione del Tribunale Federale della F.I.N. composta dagli
Avv.ti Adriano Sansonetti, Presidente, Roberto Rinaldi e Massimo Mamprin quali componenti;
svolge le funzioni di segreteria la Dott.ssa Ilaria Crescenzi*

PREMESSO CHE

*- il Procuratore Federale, in data 13.03.2024 deferiva al Tribunale Federale – sezione I, il sig. Guido
SCHINIGOI (tess. FIN n. 28259), per violazione dell'art. 17 del Regolamento di Giustizia Sportiva,
con le aggravanti di cui all'art. 25 comma 3 lettere b) e d) cit. Reg., degli artt. 1, 2, e 5 del Codice
di Comportamento Sportivo, dell'art.6 Statuto Federale FIN, dell'art. 12 del Regolamento Organico
e dell'art. 13 bis Statuto Coni;*

*- la Procura Federale contestava al deferito di avere tenuto un comportamento illecito e pericoloso
in quanto, dopo avere avuto un acceso alterco con la sig.ra Damiani in ordine allo spegnimento
delle luci dello spogliatoio all'interno del centro sportivo dell'Acqua Acetosa, si metteva
all'inseguimento della vettura della medesima tentando di tamponarla con la propria vettura e
adottando manovre finalizzate a spaventare la suddetta e la di lei figlia minore presente in auto;*



- il deferito ha contestato la versione e l'interpretazione dei fatti offerte dalla sig.ra Damiani e dalla Procura, sostenendo di avere semplicemente "seguito" la vettura della Damiani al fine di avere un chiarimento dopo il diverbio;
- nel corso del dibattimento sono stati sentiti sia la Damiani sia l'incolpato; in sede di discussione finale le parti rassegnavano le proprie conclusioni: il PF chiedendo la sospensione del deferito da ogni attività federale per due anni e sei mesi, la difesa del deferito, ferme le eccezioni preliminari, chiedendo il proscioglimento per l'insussistenza dell'illecito disciplinare, in subordine l'applicazione dell'ammonizione semplice

RITENUTO CHE

- l'eccezione preliminare del difetto di giurisdizione nel caso di specie non risulta pertinente in quanto l'ambito di applicazione delle norme federali è costituito "dall'ordinamento sportivo" in senso lato e dal "rispetto dei principi di realtà, rettitudine e correttezza morale che devono ispirare i comportamenti dei soggetti tesserati..", non limitandosi la giurisdizione sportiva, pertanto, alla regolamentazione e alla valutazione di fatti contingentati e/o riferibili alla mera "attività sportiva"; ne danno contezza i principi di diritto sportivo, a titolo esemplificativo, e afferenti a codesta Federazione, quali l'art. 17 del Regolamento di Giustizia sportiva, nonché l'art. 64 del medesimo regolamento laddove è prevista la competenza del Tribunale federale su tutti i fatti "rilevanti per l'ordinamento sportivo";
- l'eccezione sul difetto di legittimazione passiva dell'incolpato non coglie altrettanto nel segno, giacché, al di là della finestra temporale invocata dal difensore (2021/2024) di asserita inesistenza del tesseramento sportivo dello Schinigoj – in quanto l'assistente bagnante non sarebbe stato contemplato nella categoria dei cd. "lavoratori sportivi" nel D.lgs. n. 36/2021, e poi ricompreso nel DPCM del 22.01.24 – risulta assorbente il fatto che il deferito sia tesserato anche con il GUG (Gruppo Ufficiali di Gara), pertanto, come tale, sussumibile all'ordinamento e alle leggi dello Sport;
- sempre in via preliminare, l'audizione della minore, figlia della Damiani, è avvenuta con tutti i crismi dettati dalla Procura Generale dello Sport del CONI in relazione alle cosiddette audizioni a distanza, laddove si prevede il medesimo protocollo da applicarsi anche ai minori se assistiti obbligatoriamente da un soggetto esercente la potestà (rectius la responsabilità) genitoriale, come è accaduto nel caso di specie;
- il fatto contestato è senz'altro provato in quanto anche ammesso dallo stesso incolpato;
- d'altra parte, al di là della terminologia usata dalle parti nel descrivere il fatto - "un inseguimento da parte dello Schinigoj " come imputato dal PF, ovvero, un semplice atto di "seguire" la vettura della Damiani, come sostenuto dalla difesa – appare indubitabile che il deferito abbia "rincorso e

tallonato" l'autovettura della Damiani, sin dalla partenza dal centro sportivo fino al rientro nello stesso;

- tale comportamento non può che integrare una condotta inopportuna, fuori luogo e oltremodo pericolosa;

- la versione offerta dall'incolpato, ovvero quello di "seguire" la vettura per chiarire l'accaduto e il diverbio precedentemente avuto con la Damiani (non si comprende con quali modalità, in corsa e durante la circolazione dei due veicoli), il tutto contrassegnato dai flash degli abbaglianti (cfr audizione fase di indagini) e suonate di clacson verso l'autovettura della Damiani, risulta poco credibile e senza senso;

- lo Schinigoï, a voler tutto concedere in ordine a finalità non bellicose, avrebbe dovuto senz'altro prevedere che tale condotta potesse spaventare una donna con la figlia minorenne a bordo, inducendola a ritenere, e a percepire d'istinto, che le finalità non fossero propriamente chiarificatrici e pacifiste;

- lo stesso deferito ha ritenuto (cfr audizione in fase di indagini) che tutto sia stato frutto di "un'imprudenza e di impulsività" del momento, a causa, probabilmente, dell'irritazione provocata dal rimprovero ricevuto poco prima dalla Damiani;

- il fatto che non sia accaduto nulla, come osservato dalla difesa del deferito, nel senso che non ci sia stata alcuna conseguenza dannosa a cose o a persone, non depone comunque in favore e non costituisce una attenuante in favore del deferito;

- per altro verso, in forza della resipiscenza del deferito e della lettera di scuse fatta pervenire alla Damiani, la sanzione può senz'altro notevolmente mitigarsi rispetto a quella richiesta dalla Procura Federale

P.Q.M.

Il Tribunale, letti gli atti e sentite le parti, irroga al sig. Guido Schinigoï (tess. FIN 28259) la sanzione della sospensione di 3 (tre) mesi da ogni attività federale per la violazione dell'art. 17 del Regolamento di Giustizia Sportiva, con l'aggravante di cui all'art. 25, comma 3 lettera d) del Regolamento di Giustizia Sportiva, degli artt. 1,2,5 del Codice di Comportamento Sportivo, dell'art. 6 Statuto FIN, dell'art 12 del Regolamento Organico, dell'art. 13 bis Statuto CONI."

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale

Antonello Panza

